

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**292 / 2025 del 24/07/2025**

Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON FONDAZIONE OSPEDALE E CASA DI CURA DI RIPOSO NOBILE RICHIEDEI ETS - INTEGRALE SOSTITUZIONE DELLA DELIBERA N. 252/2025

OGGETTO: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON FONDAZIONE OSPEDALE E CASA DI CURA DI RIPOSO NOBILE RICHIEDEI ETS - INTEGRALE SOSTITUZIONE DELLA DELIBERA N. 252/2025

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 22/2019, e attivata con DGR n. 2701/2019 e DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

DATO ATTO che con delibera AREU n. 252 del 01.07.2025 è stata approvata la sottoscrizione della convenzione tra AREU e la Fondazione Ospedale e Casa di Cura di Riposo – NOBILE RICHIEDEI ETS; tuttavia, per mero errore materiale, la convenzione allegata alla sopracitata delibera non è corretta;

PRESO ATTO che con il presente provvedimento si intende annullare e sostituire integralmente la delibera AREU n. 252 del 01.07.2025;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- la D.G.R. n. VIII/9014 del 20/02/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata da AREU;
- la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera; la suddetta deliberazione n. X/2933/2014 precisa, inoltre, che in caso di Trasporti Secondari

Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

- la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto 3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:
 - ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura di un paziente preso in carico è soggetto al riconoscimento ad AREU delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano l'esercizio delle attività di trasferimento secondario tempo dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di remunerazione;
 - le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private richiedenti il servizio;

DATO ATTO che la Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei ETS, con nota agli atti della struttura competente, ha espresso la volontà di convenzionarsi con AREU per i trasporti secondari urgenti per patologie con prognosi tempo-dipendente per il presidio denominato "Centro Medico Richiedei sito in 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) Via Mario Sgrazzutti n.1;

RILEVATO non è dotata di Pronto Soccorso, ma dispone di un servizio di guardia medica attiva in grado di garantire assistenza nelle 24 ore per le eventuali emergenze che dovessero insorgere all'interno della struttura. Fondazione Richiedei ETS precisa di aver attivato una convenzione con l'ASST Franciacorta già Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari e già individuata come sede di DEA per prestazioni specialistiche in regime di Pronto Soccorso;

DATO ATTO che la convenzione, allegata quale parte e integrante del presente provvedimento si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST Franciacorta già Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per

quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di annullare e sostituire integralmente la delibera n. 252/2025 del 01.07.2025 con il presente provvedimento;
2. di approvare il testo di convenzione, autorizzandone altresì la sottoscrizione, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra AREU e la Fondazione Ospedale e Casa di Cura di Riposo – NOBILE RICHIEDEI ETS, con sede legale in Gussago (BS), per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza ai Presidi dell'ASST della Franciacorta;
3. di dare atto che gli effetti della convenzione, allegata al presente provvedimento, decorrono dalla data di sottoscrizione e sino al 31 gennaio 2028
4. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2025, 2026, 2027 e 2028 sul seguente conto: 30102147 "Prestazioni di trasporto sanitario verso altri soggetti";
5. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia;
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
7. di individuare quale Referente dell'Accordo il Direttore della AAT di Brescia di AREU
8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale, PEC: protocollo@pec.areu.lombardia.it di seguito identificata per brevità AREU;

E

La **Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei ETS**, C.F. 80013210176, P.Iva:00813110178 in persona del Presidente e legale rappresentante Ing.Marco Veronesi, con sede in Gussago, Via Paolo Richiedei n. 16, PEC: info@pec.richiedei.it di seguito identificata per brevità come Fondazione Richiedei ETS ;

PREMESSO CHE

- la D.G.R. n. VIII/9014 del 20/02/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata da AREU.

- la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la

collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

- la suddetta deliberazione n. X/2933/2014 precisa, inoltre, che in caso di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

- la DGR XII/1827/2024 - Indirizzi di programmazione SSR 2024 al punto 3.2.3. Indicazioni per l'utilizzo appropriato del Servizio di Emergenza Urgenza Extraospedaliero da parte delle Strutture Ospedaliere Accreditate con il SSR Lombardo prevede che sulla base delle deliberazioni precedenti si stabilisce pertanto che:

- ogni trasporto secondario, effettuato dal sistema di emergenza urgenza extraospedaliero su richiesta della struttura di ricovero e cura di un paziente preso in carico, è soggetto al riconoscimento ad AREU delle spese sostenute secondo le tariffe definite, con facoltà di differenziazione secondo le tipologie di strutture richiedenti

- AREU, nel rispetto delle indicazioni previste dalle sopra citate DGR, compatibilmente con le attività di soccorso territoriale, garantisce il necessario supporto per tutti i pazienti presi in carico dalle strutture sanitarie nei casi di patologie tempo dipendenti, previa specifica convenzione, anche pluriennale, sottoscritta con le stesse strutture ospedaliere pubbliche e private. Tali convenzioni disciplinano l'esercizio

delle attività di trasferimento secondario tempo dipendente, nonché le modalità di rendicontazione e di remunerazione.

- le spese per l'effettuazione dei servizi di trasporto inter-ospedaliero per pazienti presi in carico, sia in regime di degenza che in regime di ambulatoriale intra-ospedaliera, dovranno comunque essere riconosciute ad AREU dalle strutture ospedaliere pubbliche e private richiedenti il servizio;

- la Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei ETS, nella persona del Presidente e legale rappresentante, ha espresso la volontà di convenzionarsi con AREU per i trasporti secondari urgenti per patologie con prognosi tempo-dipendente per il presidio denominato "Centro Medico Richiedei" sito in 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) Via Mario Sgrazutti n.1;

- la suddetta Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei ETS presso il presidio denominato "Centro Medico Richiedei" sito in 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) Via Mario Sgrazutti n.1, non è dotata di Pronto Soccorso, ma dispone di un servizio di guardia medica attiva in grado di garantire assistenza nelle 24 ore per le eventuali emergenze che dovessero insorgere all'interno della struttura. Fondazione Richiedei ETS precisa di aver attivato una convenzione con l'ASST Franciacorta già Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari e già individuata come sede di DEA per prestazioni specialistiche in regime di Pronto Soccorso.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 Oggetto

La presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST Franciacorta già Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica.

ART. 3 Condizioni Operative

Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte della Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei ETS, C.F. 80013210176, P.Iva:00813110178, sono di seguito descritte.

La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.

La Fondazione Richiedei ETS si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Casa di Cura/Istituto/Fondazione, che ha in carico il paziente, mantiene la

responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'equipe sanitaria del DEA dell'ASST Franciacorta con sede in 25032 Chiari (BS) Via Viale Mazzini n. 4.

E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Fondazione Richiedei ETS decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla Fondazione Richiedei ETS al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, la Fondazione Richiedei ETS può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio.

La Fondazione Richiedei ETS predispose un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza (se presenti), specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente, ulteriori attività (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità), parte integrante del testo convenzionale.

Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, la Fondazione mette a disposizione, quale referente amministrativo il Dott. Stefano Iorio di cui ai recapiti telefonici 030/2528207- email:stefano.iorio@richiedei.it e, quale referente sanitario, la Dott.ssa Giancarla Tagliani di cui ai recapiti telefonici 030/2528387- email giancarla.tagliani@richiedei.it.

Art. 4 Condizioni economiche

Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB) la Fondazione Richiedei ETS riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione un Mezzo di Soccorso Avanzato (auto medica – MSA 2), la Fondazione Richiedei ETS riconosce ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo effettivo di utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.

La Fondazione Richiedei ETS si impegna a versare quanto indicato ai capoversi precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco aziendale SUBM70N e la pec relativa alla fattura elettronica info@pec.richiedei.it.

I predetti importi/minuto sono determinati in base ai costi medi regionali di riferimento per MSB e MSA2.

In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio.

ART. 5 – Rapporti

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra le parti contraenti.

ART. 6 – Durata

Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 31 gennaio 2028, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la Fondazione Richiedei ETS nelle more del perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica

certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per Fondazione Richiedei ETS: info@pec.richiedei.it.

Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC.

In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei termini previsti nel precedente art. 4, da parte della Fondazione Richiedei ETS, il presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.

ART. 7 – Imposte ed oneri

Le imposte e gli oneri similari per la regolarizzazione del presente accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico della Casa di Cura/Istituto/Fondazione.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

ART. 8 – Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento

Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR") e dal D.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") e s.m.i..

Le Parti dichiarano che i rispettivi dati personali, di cui verranno a conoscenza e necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali, saranno trattati da ciascuna Parte, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio

	carico, nonché per adempiere ai relativi obblighi di legge, consapevoli	
	che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale	
	esecuzione della presente convenzione.	
	Le Parti si impegnano reciprocamente ad affidare le operazioni di	
	trattamento, compiute attraverso mezzi manuali o elettronici,	
	esclusivamente a soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti,	
	debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento, dotati di	
	misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati	
	cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a	
	personale non autorizzato.	
	I dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione della	
	presente convenzione, dopodiché verranno conservati solo in	
	adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura	
	difensiva.	
	Le Parti riconoscono e accettano che, nello svolgimento delle attività di	
	cui al presente contratto, AREU ha accesso a dati personali di titolarità	
	dell'Istituto. Con la sottoscrizione della presente convenzione, pertanto,	
	l'Istituto nomina AREU responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo	
	28 GDPR, mediante specifico atto di nomina.	
	Letto, approvato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione.	
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal	
	Direttore Generale p.f. Dott. Massimo Lombardo	
	Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei ETS	
	rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante Ing. Marco	
	Veronesi.	

Le parti stipulanti approvano specificatamente l'articolo relativo alla competenza del Foro.

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) rappresentata dal Direttore Generale p.t. Dott. Massimo Lombardo

Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei ETS

rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante Ing. Marco Veronesi.

ALLEGATO TECNICO

A CURA DELLA STRUTTURA RICHIEDENTE

La Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei ETS eroga presso il presidio sito in 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) via Sgrazzutti n.1 **Servizi Sanitari** attraverso le Unità di Offerta di seguito indicate:

- **U.O. GERIATRIA, CUDES 030369 – 2101**, ubicata nel comune di PALAZZOLO S/O via SGRAZZUTI tel. 030/7303723 che eroga prestazioni a carattere:

Residenziale Semiresidenziale Ambulatoriale Domiciliare

- **U.O. RIABILITAZIONE GENERALE GERIATRICA AD INDIRIZZO ALCOLOGICO**, CUDES 030369 – 6001, ubicata nel comune di PALAZZOLO S/O via SGRAZZUTI tel. 030/7303738 che eroga prestazioni a carattere:

Residenziale Semiresidenziale Ambulatoriale Domiciliare